

ATTO COSTITUTIVO DEL "COMITATO PRO FILICUDI"

Il giorno 1° settembre dell'anno 2018, in Filicudi, presso il ristorante la Sirena in Pecorini a Mare, tra i sottoscritti signori:

- Sergio Casoli, nato a Milano il giorno 8 settembre 1954, codice fiscale CSLSRG54P08F205R,
- Gennaro Cortucci, nato a Napoli il 14 aprile 1938, codice fiscale CRT GNR 38D14 F839D,
- Dario Cortucci, nato a Napoli il 14 novembre 1967, codice fiscale CRT DRA 67S14 F839J, i quali intervengono, oltre che in proprio, anche in rappresentanza delle persone indicate nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- Marianna Cappadona, nata a Lipari il 21 dicembre 1959, codice fiscale CPPMNN59T61E6060;
- Edoaldo Patti, nato a Filicudi il giorno 11/10/1951, codice fiscale PTDL51R11E606Z;
- Maria Cristina Rosa, nata a Viterbo il giorno 8/9/1975 codice fiscale RSOMCR75P48M082P;
- Antonio Domenico Rizzello, nato a Orvieto il 16/10/1976 codice fiscale RZZNND76R16G148M
- Matteo Cappadona, nato a Messina il 29/9/94, codice fiscale CPPMTT94P29F158S;
- Giuseppe Taranto, nato a Lipari il 21 febbraio 1964, codice fiscale TRNGPP64B21E606E;

si premette quanto segue.

- Il 22 agosto 2018, si è tenuta una riunione, negli stessi locali, durante la quale sono state illustrate le finalità e gli obiettivi del Comitato ed individuate le problematiche da affrontare in via prioritaria, sintetizzando il contenuto di un documento preventivamente messo a disposizione degli intervenuti.
- A seguito di tale riunione, n. 74 (settantaquattro) persone, dopo aver dichiarato di condividere gli scopi dell'organizzazione, hanno manifestato la volontà di aderire al Comitato e sottoscritto, a tale scopo, una procura in favore del dr. Sergio Casoli, del dr. Gennaro Cortucci, del dr. Dario Cortucci e del dr. Mario Serpone, perché, anche disgiuntamente, li rappresentassero in sede di redazione dell'atto costitutivo del Comitato. Di tali nominativi è stato redatto un elenco che riporta nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; l'elenco in parola si allega sotto la lettera "A", al presente atto costitutivo.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue.

Costituzione del Comitato – Denominazione - Sede

E' costituito un Comitato, ai sensi degli articoli 2, 3 comma 2, 9 e 18 della Costituzione, per esercitare, secondo le regole stabilite dall'art. 39 e seguenti del codice civile, il diritto alla partecipazione disciplinato dall'art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a tutela della salvaguardia dell'isola di Filicudi e con l'intento di assicurare lo sviluppo dell'isola secondo gli indici del Rapporto sullo Sviluppo Umano pubblicati dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite. La denominazione del comitato è

"COMITATO PRO FILICUDI".

La sede del Comitato è in Filicudi, Lipari (ME).

Il domicilio del Comitato è stabilito presso l'indirizzo di residenza del Presidente pro tempore.

Statuto

Le regole di funzionamento del Comitato sono contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Nomina del primo Comitato Esecutivo

Vengono nominati quali membri del Consiglio Direttivo, per i primi tre esercizi, i signori:

- Presidente, Dott. Gennaro Cortucci, residente in Corso Vittorio Emanuele n. 167/VII, 80121 Napoli;
- Vice Presidente, Edoaldo Patti,
- Giuseppe Taranto,
- Giovanna Alfonsi,
- Francesco Chieffi.

I membri come sopra nominati dureranno in carica fino all'approvazione del rendiconto chiuso alla data del 30 aprile 2021.

Determinazione della quota annuale di partecipazione

Considerato che le finalità del Comitato non prevedono interventi da effettuare in sostituzione degli Organismi a ciò preposti, che non sono previste remunerazioni di alcun genere e che, quindi, le uscite consisteranno nelle sole spese vive di funzionamento, si ritiene che, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei contributi volontari che potrebbero derivare dai promotori, la quota annuale a loro carico possa essere fissata in 30 euro, con riserva di eventuale aggiornamento, se necessario.

ALLEGATI: "A" – Elenco promotori rappresentati per procura

"B" - Testo Statuto

Fillicudi, 31 agosto 2018

Sergio Casoli

Gennaro Cortucci

Dario Cortucci

Marianna Cappadona

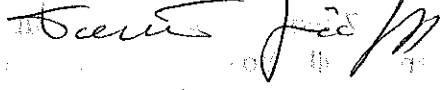
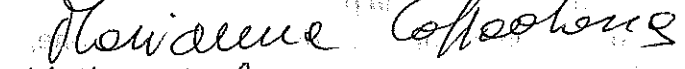
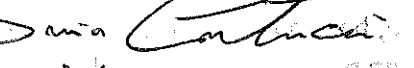
Edoaldo Patti

Maria Cristina Rosa

Antonio Rizzello

Matteo Cappadona

Giuseppe Taranto



STATUTO DEL COMITATO PRO FILICUDI

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

È costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, nonché degli articoli 2, 3 comma 2, 4 comma 2, 9 e 18 della Costituzione, per esercitare, secondo le regole stabilite dall'art. 39 e seguenti del codice civile, il diritto alla partecipazione disciplinato dall'art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il

"COMITATO PRO FILICUDI".

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 c. 2:

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 c. 2:

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 9:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 18:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

TITOLO II

Scopo - Finalità

ART. 2

Il Comitato, che ha come finalità uno sviluppo dell' Isola di Filicudi coerente con la crescita straordinaria della popolazione, residente e non, registrata negli anni a partire dal secolo in corso, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In tale ambito, esso intende collaborare con le Autorità comunali, provinciali e regionali, individuando e proponendo tutte le iniziative idonee per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi di trasporto, per il miglioramento dei servizi di accoglienza, per la messa in sicurezza e l'abbellimento

[Signature]
[Signature]

Caffatore, Antonio
V. H. & S. S.
Secretario

[Signature]
[Signature]
Antonio Caffatore

dei luoghi, e quant'altro occorrente per il miglioramento delle condizioni di vivibilità di residenti e turisti.

A tale scopo il Comitato individuerà, caso per caso, le carenze, le disfunzioni e le anomalie esistenti, interloquendo con gli Enti preposti al fine di ottenere che si pervenga alla loro normalizzazione nei tempi più rapidi effettuando, a tale scopo, anche interventi propositivi.

E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

Promotori

ART. 3

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da tale momento. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5

La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

ART. 6

I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

Perdita della qualifica di promotore

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed avranno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del promotore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
 - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.
- Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori;

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera.

I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

II Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei promotori;
- b) oblazioni dei sottoscrittori;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) riserve formate con utili;
- e) altre riserve accantonate;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° giugno al 31 maggio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Caffedon Durian", "P.H. Elia", and "Mettere Copfodana"]

Organi del Comitato

ART. 12

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei promotori
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Assemblee

ART. 13

L'assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Consiglio Direttivo).

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) emanazione del programma;
- b) elezione del Presidente
- c) nomina degli Organizzatori (Consiglio Direttivo)
- d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- f) approvazione di eventuali Regolamenti;
- g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori. Nelle deliberazioni

di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; almeno due componenti, in caso di organo composto da cinque membri, o almeno tre componenti, in caso di organo composto da sette membri, devono essere scelti tra i residenti nell'isola di Filicudi.

Il compito del Consiglio Direttivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

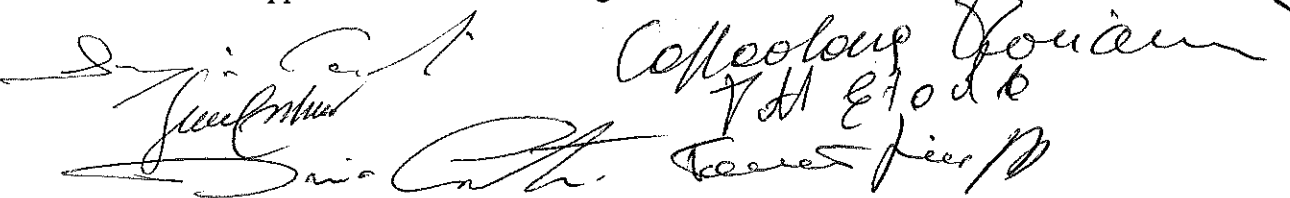
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

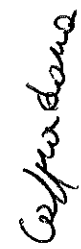
ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a signature that looks like 'Dario...', a signature that looks like 'Giovanni...', a signature that looks like 'Sara...', and a large, stylized signature that looks like 'Cecilia...'. There are also some smaller, less legible signatures and initials scattered around.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, next to the text of Article 18.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, next to the text of Article 19.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, next to the text of Article 20.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, next to the text of Article 20.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale

Art. 21

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non promotori e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 24

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

FILICUDI, 1° settembre 2018

Beni Celi
Scuola
Scuola

Colloquio Toricani

Motto Apprendere
Scuola
Scuola

